

CITTA' DI LADISPOLI



Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 58 del 22/03/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CONSUMI MEDI RELATIVI ALLE UTENZE ELETTRICHE ED IDRICHE RIFERITE A SOGGETTI RESIDENTI NEL COMUNE DI LADISPOLI PER GLI ANNI 2017-2021

L'anno duemilaventitise addi ventidue del mese di Marzo alle ore 12:12 e seguenti, nella Sede Comunale, previo "modalità telematica art. 73 D.L.18 del 17/03/2020" esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco Alessandro Grando la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario Comunale Avv. Mario Paggi.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente
<u>1</u>	SINDACO	GRANDO ALESSANDRO	PRESENTE
<u>2</u>	VICE SINDACO	CONTI ANNIBALE	ASSENTE
<u>3</u>	ASSESSORE	DE SANTIS VERONICA	ASSENTE
<u>4</u>	ASSESSORE	FRAPPA MARGHERITA	ASSENTE
<u>5</u>	ASSESSORE	PIERINI MARCO	PRESENTE
<u>6</u>	ASSESSORE	FEDUZI ALESSANDRA	PRESENTE
<u>7</u>	ASSESSORE	PORRO MARCO	PRESENTE

PRESENTI: 4 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

Richiamati:

- l'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, il quale disponeva, fino alla soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad opera della Legge n. 160/2019 che *“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”*;
- l'articolo 1, comma 746, lett. b), della Legge 27 dicembre 2019, n. 190, il quale, dopo la modifica apportata dall'art. 5-decree, del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, dispone che *“per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”*;

Tenuto conto che:

- con ordinanza del 22 novembre 2021 la CTP di Napoli ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- la Corte Costituzionale, con Ordinanza n. 94/2022, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata dalla CTP di Napoli;

Considerato che con Sentenza n. 209 del 13 Ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 Ottobre 2022, la Corte Costituzionale, in accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla CTP di Napoli, ha dichiarato *“l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»”*

Tenuto conto che nelle premesse della Sentenza la Corte Costituzionale ha chiarito che *“in disparte che tale rischio esiste anche per i conviventi di fatto, va precisato che i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del d.lgs. n. 23 del 2011, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale”*;

Preso atto che il mutato contesto normativo conseguente alla Sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022 impone all'Ente impositore di motivare eventuali decisioni di mancato riconoscimento del requisito della dimora abituale utilizzando, tra le altre, le forniture di cui all'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del Decreto Legislativo n. 23/2011;

Visto che non esiste un *benchmark* di consumo medio a livello nazionale diramato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (Arera) e che, in ogni caso, lo stesso non sarebbe applicabile alla realtà del Comune di Ladispoli viste le peculiarità territoriali;

Ritenuto che i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate debbano essere rielaborati al fine di creare un *benchmark* di consumi sul territorio comunale da utilizzarsi come base di partenza per l'Ufficio Tributi per la determinazione dei consumi medi e per l'individuazione di una soglia di anomalia al di sotto della quale si ritiene, salvo prova contraria, che il requisito della dimora abituale non sia sussistente;

Preso atto che l'Ufficio Tributi ha provveduto alla rielaborazione dei dati di consumo contenuti nelle forniture dei servizi a rete resi disponibili dall'Agenzia delle entrate sul Portale "Siatel/Puntofisco 2.0" procedendo alla determinazione del consumo mensile medio delle utenze dei contribuenti residenti raggruppati per numerosità del nucleo familiare e dei contribuenti non residenti riportati all'Allegato A alla presente Deliberazione;

Considerato che:

- ai fini della valutazione della sussistenza del requisito della dimora abituale, in capo ai contribuenti richiedenti l'agevolazione per abitazione principale, si intendono anomali i consumi medi mensili quando sono inferiori al consumo medio mensile delle utenze domestiche non di residenza maggiorato del 20%;

- che il consumo anomalo di servizi a rete integra un elemento che, unito ad altri individuati dall'Ufficio tributi forma una presunzione semplice di cui all'art. 2729, del Codice Civile, avverso la quale è ammessa la prova contraria del contribuente fermo restando che le verifiche poste in essere dall'Ufficio non si baseranno esclusivamente sul dato del consumo anomalo ma verranno attenzionati, inoltre, l'andamento dei consumi nel corso di tutto l'anno oggetto di verifica ed eventuali ulteriori elementi utili ad avvalorare il mancato riconoscimento dell'esenzione per abitazione principale;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 24/02/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 24/02/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Visti:

- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19/12/2022, che ha differito al 31/03/2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali;
- il comma 775 della Legge 197 del 29/12/2022 che ha ulteriormente differito al 30/04/2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali;

Visto il Regolamento generale delle entrate approvato con D.C.C n. 6 del 18/06/2020;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Per il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla seguente Determinazione il Responsabile del Servizio proponente attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Per il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine al presente atto, il Responsabile del Servizio Finanziario attesta che lo stesso non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Acquisito il parere di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, espresso dal Segretario generale in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 97 c.2 D.Lgs. 267/2000 e dell'art.6 c.5 del Regolamento comunale sul Sistema dei controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

SI PROPONE DI DELIBERARE

- **di prendere atto** dei consumi medi per gli anni 2017-2021 relativi alle utenze domestiche dei contribuenti residenti e dei contribuenti non residenti nel Comune di Ladispoli, come da ALLEGATO A al presente atto;
- **di dare atto che** che si intendono anomali i consumi medi mensili quando sono inferiori al consumo medio mensile delle utenze domestiche non di residenza maggiorato del 20%;
- **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

ad unanimità;

DELIBERA

Di approvare integralmente la suesposta proposta di Deliberazione.

Di rendere, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Alessandro Grando

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Mario Paggi

(atto sottoscritto digitalmente)